

BENEFICIO ECONOMICO RdC

Il beneficio economico del RdC, su base annua, **varia in base al numero dei componenti** (secondo la scala di equivalenza di cui all'art. 2 comma 4 del Decreto RdC) ed è compreso tra un minimo di 480 euro e un massimo di 9360 euro (moltiplicata per il corrispondente coefficiente della scala di equivalenza).

Il beneficio si compone di due elementi:

- 1) Una **componente ad integrazione del reddito familiare**, fino alla soglia di 6mila euro (incrementata ad euro 7.560 per la Pensione di Cittadinanza) moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
- 2) Una **componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione**, pari all'ammontare del canone annuo fino ad un massimo di 3.360 euro (1.800 euro annui per la Pensione di Cittadinanza). Tale componente è concessa anche nella misura della rata mensile del mutuo, fino ad un massimo di 1.800 euro annui, ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto abbiano contratto un mutuo.

Il beneficio viene concesso **per un periodo continuativo di 18 mesi** ed è rinnovabile, previa sospensione di un mese (sospensione che non opera nel caso di Pensione di cittadinanza).

Il **RdC decorre dal mese successivo a quello della richiesta** e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.

Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. L'ammontare del beneficio non speso, ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20% del beneficio erogato, dalla mensilità successiva. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta RdC l'ammontare complessivo non speso, ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto.